



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1402**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Modifiche all'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2503 del 2003 denominato "Direttive per l'accreditamento allo svolgimento del servizio di trasporto e accompagnamento di portatori di minorazione".

Il giorno **28 Giugno 2012** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assenti:

MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

- Visto l'articolo 20 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 ("Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento."), che consente alla Provincia di Trento di stipulare convenzioni per il servizio di trasporto e accompagnamento dei portatori di minorazione con organizzazioni di volontariato, aziende, cooperative e loro consorzi, gestori privati dei servizi di trasporto e di taxi.
- Visto l'articolo 35 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2011), con la quale è stato precisato che il servizio è svolto da soggetti accreditati secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, che devono garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione.
- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2503 del 2003, che aveva approvato in via sperimentale il progetto per il trasporto e l'accompagnamento favore dei portatori di minorazione, ai sensi dell'articolo 20 della l.p. n. 1 del 1991, oggi comunemente denominato servizio "MuoverSi".
- Considerato che l'utilizzo del servizio MuoverSi ha avuto un trend pressoché costante di incremento, con distribuzione sempre più articolata sull'intero territorio provinciale.
- Considerato, parallelamente, l'aumento del valore di percorrenza media annuale, dovuto anche alla versatilità del servizio, in grado oggi di rispondere a quasi tutte le necessità di mobilità e tipologie di viaggio del disabile.
- Valutato inoltre che la consistenza numerica della popolazione anziana è anch'essa in rapido aumento, con tutte le problematiche connesse all'autonomia di vita e alla mobilità che l'anziano porta con sé.
- Considerato che, tra le finalità che hanno ispirato l'organizzazione del trasporto e accompagnamento dei portatori di minorazione, una delle principali riguarda la flessibilità e la versatilità del servizio reso nonché l'offerta di una gamma di vettori, tra i quali l'utente possa liberamente scegliere, anche di volta in volta in relazione al suo gradimento e alla tipologia di viaggio da affrontare, il prestatore di servizio più idoneo a far fronte alle proprie specifiche necessità del momento, con la massima apertura e duttilità.
- Preso atto che tale organizzazione del servizio ha riscosso ampio gradimento da parte degli utenti, i cui rappresentanti, anche recentemente riuniti presso il Servizio Politiche sociali e abitative della Provincia, hanno manifestato l'interesse a poter continuare ad usufruire del servizio secondo le attuali modalità, anche impegnandosi, ove occorresse, a collaborare per eventuali adattamenti che ne garantiscano la sostenibilità economica.

- Confermata anche la validità di un modello organizzativo con il quale la Provincia, competente per l'esercizio del servizio di trasporto e accompagnamento, ricorre al mercato per la sua erogazione, mediante l'istituto dell'accreditamento, facendo propri gli aspetti incentivanti l'efficienza che sono insiti nella libera concorrenza.
- Considerato che anche la brevità dei tempi di risposta da parte del vettore alle chiamate dell'utente è sempre stata ritenuta un parametro di qualità e di efficienza dei servizi e pertanto occorre garantire una sostanziosa disponibilità di vettori anche nei periodi dell'anno e negli orari in cui le prenotazioni sono più numerose.
- Ritenuto che, per il mantenimento delle finalità del servizio "MuoverSi", anche in prospettiva di incrementate situazioni di bisogno sociale, è opportuno conservare lo standard funzionale e qualitativo delle prestazioni, anche in termini di tempi di risposta alle chiamate, e che pertanto è opportuno incrementare il numero dei soggetti accreditati, con i quali stipulare le convenzioni per il trasporto dei disabili.
- Preso atto che è presto necessario addivenire alla stipulazione di nuove convenzioni relative al servizio di trasporto e accompagnamento dei portatori di minorazioni e che pertanto sarà indispensabile aprire una nuova procedura di accreditamento, anche al fine di evitare di trovarsi nella realtà di un "mercato chiuso" ai pochi vettori che oggi operano in convenzione con la Provincia per il servizio MuoverSi.

Si propone di aggiornare la disciplina di accreditamento dei vettori approvata nel 2003 e riportata nell'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2503 del 2003 denominato "Direttive per l'accreditamento allo svolgimento del servizio di trasporto e accompagnamento di portatori di minorazione".

Anni di esperienza della Provincia nella gestione del servizio MuoverSi hanno dimostrato che esiste un possibile margine di miglioramento del servizio non tanto per quanto riguarda le prestazioni di tipo tecnico relative al trasporto, bensì per quanto attiene agli aspetti dell'accompagnamento dei disabili e della qualità e professionalità delle relazioni tra gli operatori e gli utenti, che richiedono esperienze meno tecniche e maggiori capacità relazionali, proprie dei servizi socio-assistenziali.

Anche altre esperienze di trasporto dei disabili maturate in Italia hanno dimostrato come, nell'individuazione dei requisiti richiesti ai soggetti aspiranti all'accreditamento per tale servizio, sia posto l'accento sulla dimensione relazionale e sulla verifica delle esperienze in campo socio-assistenziale; peraltro, se così non fosse, qualsiasi soggetto privato dotato delle semplici abilitazioni tecniche al trasporto di persone e delle relative attrezzature potrebbe svolgere adeguatamente un servizio di trasporto dei disabili.

Le suddette considerazioni portano a ritenere indispensabile che i requisiti minimi ed inderogabili, che devono essere presenti fin dal momento della presentazione della domanda per l'accreditamento vertano, per gli aspetti inerenti al trasporto, sull'idoneità tecnica e sulla consistenza numerica delle attrezzature in

disponibilità effettiva del richiedente l'accreditamento, a prescindere dalla loro proprietà, nonché sull'idoneità delle licenze nonché, per i profili socio-assistenziali, riguardanti l'accompagnamento e la dimensione relazionale, sull'esperienza maturata nella cura, nel sostegno, nell'affiancamento e nell'accompagnamento dei disabili.

In questo senso, è necessario modificare alcuni aspetti della disciplina contenuta nell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2503 del 2003 denominato "Direttive per l'accreditamento allo svolgimento del servizio di trasporto e accompagnamento di portatori di minorazione", con riferimento ai requisiti da richiedere agli aspiranti all'accreditamento, al fine di riequilibrare il peso da attribuire ai requisiti di ordine tecnico relativi alle attività del trasporto con quelli relativi alle abilità e all'esperienza maturate nelle relazioni umane e nel sostegno, accompagnamento e assistenza ai disabili.

Altro aspetto da modificare rispetto alle vigenti "Direttive per l'accreditamento allo svolgimento del servizio di trasporto e accompagnamento di portatori di minorazione" è quello della durata dell'accreditamento, anche per esigenze di allineamento con i criteri relativi all'accreditamento dei servizi socio-assistenziali di cui alla l.p. n. 13 del 2007, in fase di definizione regolamentare.

Per queste ragioni, si propone la modifica dell'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2503 del 2003 denominato "Direttive per l'accreditamento allo svolgimento del servizio di trasporto e accompagnamento di portatori di minorazione", secondo quanto previsto nel deliberato.

Preso atto che la proposta di questo provvedimento è soggetta al parere della Terza commissione Permanente del Consiglio provinciale, che si esprimerà nella seduta pomeridiana del 28 giugno 2012 ed è pertanto opportuno subordinare l'efficacia del provvedimento stesso all'acquisizione di detto parere.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 7 gennaio 199, n. 1;
- vista la delibera giuntale 3 ottobre 2003 n. 2503 ed il particolare il suo allegato denominato "Direttive per l'accreditamento allo svolgimento del servizio di trasporto e accompagnamento di portatori di minorazione";
- esaminato il contenuto degli atti elencati in narrativa;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7;
- visto il D.P.G.P. 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg.

a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. di apportare all'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2503 del 2003 denominato "Direttive per l'accreditamento allo svolgimento del servizio

di trasporto e accompagnamento di portatori di minorazione”, le seguenti modificazioni:

a) sostituzione dell'articolo 2 con il seguente:

“Art.2

(Requisiti minimi per l'accreditamento)

I soggetti che presentano la domanda di accreditamento devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere attivi nel servizio di trasporto di persone per almeno 2 anni nei tre anni antecedenti la presentazione della domanda di accreditamento;
- b) essere attivi nel servizio di sostegno, accompagnamento o affiancamento e cura delle persone disabili per almeno 2 anni nei tre anni antecedenti la presentazione della domanda di accreditamento;
- c) disporre di una segreteria operativa funzionante per almeno 36 ore settimanali;
- d) disporre di personale sufficiente per far circolare almeno 2 veicoli per il trasporto disabili contemporaneamente, dotato di patente e di certificato di abilitazione professionale idonei;
- e) disporre in proprietà o in locazione finanziaria almeno 2 veicoli idonei per il trasporto di almeno un passeggero su sedia a ruote, con immatricolazione non antecedente ai 3 anni dalla data di pubblicazione del bando di accreditamento e con chilometraggio non superiore ai 250.000 chilometri ;
- f) trovarsi in situazione di inesistenza delle cause di esclusione previste dal d.lgs. n. 163 del 2006 specificate nel bando di accreditamento.

Al soggetto richiedente l'accreditamento che non può dimostrare il possesso del requisito di cui alla lettera a) o della proprietà prevista dalla lettera e) può essere concesso un accreditamento provvisorio per non più di 3 anni con riferimento al caso della lettera a) e per non più di 18 mesi con riferimento al caso della lettera e). Scaduti questi termini senza che il richiedente sia in grado di dimostrare il possesso dei requisiti, la Provincia, previa diffida, dichiara la decadenza dell'accreditamento, con conseguente risoluzione automatica della convenzione eventualmente stipulata con la Provincia stessa.

La Provincia si riserva la facoltà di prevedere, ai fini dell'accreditamento per la stipulazione delle convenzioni, requisiti ulteriori rispetto ai requisiti minimi per l'accreditamento, con particolare riferimento al volume d'affari, al personale, al numero e alle caratteristiche dei veicoli disponibili, alla reperibilità e alla localizzazione della segreteria organizzativa e della base operativa dei soggetti contraenti.

Il soggetto accreditato, ai fini della stipulazione della convenzione, deve dimostrare di essere in possesso di polizze assicurative per la copertura di eventi dannosi al personale e a terzi, a seguito di incidenti che si potrebbero verificare nell'erogazione del servizio, secondo le indicazioni indicate nel bando di accreditamento.

Il soggetto accreditato, ai fini della stipulazione della convenzione, si deve impegnare ad utilizzare le procedure del servizio informativo della

Provincia, finalizzate alla verifica della disponibilità chilometrica ed all'alimentazione del sistema gestionale della Provincia con i dati della prenotazione e successive conferma e validazione dei viaggi effettuati dal singolo vettore.”;

b) sostituzione dell'articolo 3 con il seguente:

“Art. 3
(domanda di accreditamento)

I soggetti che intendono accreditarsi presso la Provincia devono presentare la domanda sottoscritta dal rappresentante legale, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla stessa.

La Provincia elabora un bando di accreditamento nel rispetto di queste direttive. Il bando specifica i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accreditamento nonché le modalità con cui è comprovato il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 da parte dei richiedenti l'accredimento.”;

c) sostituzione dell'ultimo comma dell'articolo 4 con il seguente:

“L'accredimento ha validità per 5 anni, decorsi i quali va ripresentata apposita domanda.”; conseguentemente, nel primo comma dell'articolo 5, sostituzione della parola “triennio” con la parola “quinquennio”;

2. di disporre che le modificazioni previste da questo provvedimento trovano applicazione con riferimento alle domande di accreditamento presentate dopo l'adozione del medesimo provvedimento e che la disposizione prevista dalla lettera c) del punto 1 del deliberato si applica anche ai vettori già accreditati alla data di adozione dello stesso che ne facciano domanda, senza ulteriori adempimenti, specificando che in tali casi il quinquennio decorre dal medesimo giorno dell'adozione di questa deliberazione; le predette domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di adozione di questo provvedimento;

3. di dare atto che questo provvedimento non comporta spese a carico del bilancio della Provincia;

4. di subordinare l'efficacia del presente provvedimento all'espressione del parere della Terza Commissione Permanente del Consiglio provinciale, programmata per la seduta pomeridiana del 28 giugno 2012.

FC